



COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
Provincia di Varese

CAPITOLATO TECNICO
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
01/07/2018 – 31/12/2020

Codice CIG: Z08239C0B0

SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 FINALITÀ.....	3
Art. 3 PRESTAZIONI.....	3
3.1) La nomina del Medico Competente.....	3
3.2) La redazione o revisione del PSS.....	3
3.3) L'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS.....	4
Art. 4 MODALITÀ DI REMUNERAZIONE	5
Art. 5 LUOGO DI ESECUZIONE	6
Art. 6 CONTESTO ORGANIZZATIVO.....	6
Art. 7 TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA	6
Art. 8 DURATA DELL'APPALTO.....	6
Art. 9 DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO.....	6
Art. 10 PAGAMENTO DELLE FATTURE.....	7
Art. 11 RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO.....	7
Art. 12 CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 13 - FORO COMPETENTE	7
Art. 14 NORME GENERALI	7

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina *“tutte le attività inerenti alla sorveglianza sanitaria, finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei dipendenti del Comune di Porto Valtravaglia in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità dell'attività lavorativa, di cui all'art. 25 e 41, del D.lgs. 81/2008.”*

L'appalto ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria mediante affidamento dell'incarico di *“medico competente”* che deve effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dal D.lgs. 81/2008.

Art. 2 FINALITÀ

Il Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS (D.Lgs. 81/2008 - art. 25 e s.m.i.) prevede l'insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche dell'Amministrazione Contraente.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal DLgs 81/2008 e s.m.i..

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel definire il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1) precisa chiaramente che *“la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente”*, escludendo la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e quelli che rientrano nelle indicazioni dell'art. 41 comma 3 del citato decreto.

La sorveglianza sanitaria, inoltre, deve essere effettuata dal Medico Competente e pertanto le attività relative al piano di sorveglianza sanitaria, ad eccezione delle attività di supporto e di segreteria, verranno eseguite direttamente dal Medico Competente.

Art. 3 PRESTAZIONI

Il Servizio PSS prevede le seguenti attività :

- a) **la Gestione del PSS** che comprende la nomina del Medico Competente, la Redazione (o revisione) del PSS, l'aggiornamento del PSS;
- b) la nomina del **Medico Autorizzato**, ove previsto dal D.Lgs. 230/1995;
- c) lo svolgimento di **Visite mediche** di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e di cui agli art. 84 e 85 del D.Lgs. 230/1995;
- d) lo svolgimento di **visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio;**

Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria

L'attività di Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria include:

3.1) La nomina del Medico Competente

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione Contraente nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.

3.2) La redazione o revisione del PSS

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Vengono di seguito dettagliati i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico
- informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche – Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all'individuazione degli appartenenti alle

categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicazione delle visite specialistiche previste;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

3.3) L'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, del PSS

Una volta consegnato il PSS, saranno a carico del Fornitore, e in particolare del Medico Competente nominato:

- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, il Medico Competente avrà l'obbligo di effettuare:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale).

In particolare il Medico Competente

- all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
- d) inidoneità permanente;

- consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e il lavoratore;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espletamento degli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
In particolare il Medico Competente:
 - collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale;
 - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
 - visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- svolgimento delle attività di cui all'articolo 41, nei casi previsti;
- svolgimento di campagne (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc).

Sara cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.

Art. 4 MODALITÀ DI REMUNERAZIONE

Le modalità di remunerazione per la Gestione del PSS e la fornitura del Medico Autorizzato sono riepilogate nel seguente prospetto:

Attività	Modalità	Base d'asta
Gestione del PSS - Medico Competente - Redazione o Revisione PSS - Aggiornamenti PSS	Canone annuale	€ 1.000,00
Visite mediche	Extra canone (da definire annualmente)	Allegato 1)
Visite specialistiche, esami specialistici e di laboratorio	Extra canone (da definire annualmente)	Allegato 1)

La determinazione del Canone annuale per il servizio di gestione del PSS (CPSS) avverrà applicando il ribasso offerto in sede di gara, per ciascun anno considerato.

Il canone s'intende comprensivo di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati.

La determinazione dei servizi extra canone avverrà annualmente applicando i prezzi di cui all'allegato 1) al netto del ribasso offerto per le visite mediche, gli accertamenti strumentali ed esami ematochimici previsti dal PSS.

Art. 5 LUOGO DI ESECUZIONE

Le visite mediche verranno eseguite in locali idonei (ambulatorio medico) messi a disposizione dal Comune così come previsto dalla normativa vigente.

Le strumentazioni e gli arredi specifici dovranno essere forniti dall'aggiudicatario.

Art. 6 CONTESTO ORGANIZZATIVO

Il totale dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria riguarda complessivamente n. 13 unità lavorative suddivisi in relazione alle mansioni riconducibili ai seguenti profili professionali:

Profilo professionale	n.
Impiegati amministrativi	7
Impiegati Tecnici	1
Agenti di polizia locale	2
Operai	3

Le sedi comunali soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente sono attualmente due:

Città	Indirizzo	Proprietà	Descrizione	Sup. Mq.	N. LAV.	N. LAV. UFFICIO	N. LAV. DIVERSI UFFICIO
Porto Valtravaglia	Piazza Imbarcadero 11	Si	Sede Municipale	605	12	9	3
Porto Valtravaglia	Via Roma 46	Si	Biblioteca	101	1	1	0

Art. 7 TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

L'elaborazione e la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali incontri con l'Amministrazione Contraente e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio.

Le visite mediche e i tempi per l'esecuzione delle stesse verranno riportati nell'apposita sezione del Piano di Sorveglianza Sanitaria.

Le attività di aggiornamento del Piano saranno eseguite secondo la programmazione condivisa con l'Amministrazione

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, tramite pec o a mano al protocollo dell'Ente.

Art. 8 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata dall'01/07/2018 sino al 31/12/2020, e potrà essere prorogato per un periodo massimo di mesi 6 (sei) per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente.

Art. 9 DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 10 PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo il formato indicato nel DM n. 55/2013.

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF2KQ6

Le liquidazioni, previa istruttoria ed attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio per tutte le prestazioni effettuate nel mese considerato da parte del competente servizio del comune e previa verifica della regolarità contributiva tramite strumenti telematici, avverranno a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture.

Art. 11 RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario deve effettuare il servizio a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'affidatario o a personale da esso dipendente.

Art. 12 CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Porto Valtravaglia si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- Mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- Sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Varese.

Art. 14 NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.